



Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

14° IC - "S.FRANCESCO DI PAOLA"-MESSINA
Prot. 0008833 del 01/12/2021
(Uscita)

Ai sigg. Docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Atti

Oggetto: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali-precisazioni

Il Decreto-legge 26 novembre 2021, pubblicato in GURI n. 282, introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

In relazione all'estensione dell'obbligo vaccinale si trasmette quanto recita l'art. 1 del decreto legge in oggetto: «Al Decreto-Legge 1° Aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente: «Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). — 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute».

La scrivente, pertanto, in data 15/12/2021 verificherà il rispetto dell'obbligo vaccinale e inviterà immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente inviterà gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi** dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Messina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

